



**COMUNE DI IMPRUNETA**  
Città Metropolitana di Firenze

**Allegato A**

**Bando pubblico per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione**, indetto ai sensi:

- dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- della L.R.T. 2.01.2019 n. 2;
- della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 851/2025;
- del decreto dirigenziale regionale n. 15307/2025;
- della determinazione del Comune di Impruneta n. 457 del 22/08/2025.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE, ABITATIVE E  
BIBLIOTECA**

RENDE NOTO

che a partire dal **01/09/2025** e fino al **30/09/2025** compreso sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La domanda **compilata e corredata della documentazione deve essere presentata esclusivamente online tramite lo Sportello telematico del Comune di Impruneta.**

**Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.**

A pena di esclusione, il/la richiedente del contributo deve:

1) essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono accedere al presente Bando anche i/le cittadini/e di uno Stato non aderente all'Unione Europea in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa, o comunque con procedura di rinnovo già avviata alla data di presentazione della domanda.

2) essere residenti nel Comune di Impruneta, nell'abitazione per la quale si richiede il contributo;

3) essere titolare di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito **ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e ubicato nel Comune di Impruneta**, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune di Impruneta in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi, i soggetti che risiedono

nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto e solo in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente.

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

**Sono esclusi dal contributo** i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- di edilizia residenziale agevolata;
- appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

4) non aver percepito altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo, quali a titolo esemplificativo: i contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi del D.M. 30.03.2016; i contributi affitto GiovaniSi della Regione Toscana.

**Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il Comune erogherà il contributo affitto solo per i mesi nei quali non ha percepito l'Assegno di Inclusione.**

5) essere in possesso di una Attestazione ISEE valida (senza difformità né omissioni) entro la data di scadenza del bando, dalla quale risulti un **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) **non superiore a € 16.500,00** (parametro determinato dalla Regione Toscana per l'accesso a bandi ERP).

Inoltre, dall'Attestazione ISEE valida deve risultare un **valore ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, **non superiore a € 32.456,72**.

Tenendo conto di quanto sopra citato, i partecipanti sono suddivisi in due fasce, ovvero la FASCIA A e la FASCIA B. La suddivisione nelle due fasce avviene secondo i criteri e i valori ISE indicati di seguito:

**FASCIA A:** valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 pari a **€ 16.033,42**.

Incidenza del canone sul valore ISE al netto degli oneri accessori (condominio, utenze, etc.) non inferiore al 14%.

**FASCIA B:** Valore ISE compreso tra l'importo di **€ 16.033,42** e l'importo di **€ 32.456,72**.

Incidenza del canone sul valore ISE al netto degli oneri accessori (condominio, utenze, etc.) non inferiore al 24%.

6) non essere in possesso delle condizioni di cui alle lettere c), d), e), f) e g) dell'art. 3, comma 1, dell'Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 851/2025 e precisamente:

a) non essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019 (tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico);

b) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

c) Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

d) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;

e) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere b) e d).

7) Possono partecipare al bando anche soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota

di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

8) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

## **I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.**

### **Art. 2 – Nucleo familiare.**

1. La domanda di partecipazione al presente Bando è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

2. Ai fini del presente bando, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli, di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

### **Art. 3 – Cumulabilità con altri contributi.**

1. Il contributo statale, regionale e comunale ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: i contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi del D.M. 30.03.2016; i contributi affitto GiovaniSì della Regione Toscana.

La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

2. L'eventuale erogazione di altri benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2025.

3. Il richiedente dovrà dichiarare per ciascun membro del nucleo familiare se sia risultato titolare di altro beneficio pubblico, proveniente da qualsiasi altro Ente pubblico, Società della Salute ecc, **assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48/2023 convertito nella L. N. 85/2023 ecc..)** a titolo di sostegno abitativo relativo al medesimo periodo temporale di riferimento (**anno 2025**). Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il Comune erogherà il contributo affitto solo per i mesi nei quali non ha percepito l'Assegno di Inclusione.

#### Art. 4 – Determinazione della situazione reddituale e patrimoniale.

1. Per la determinazione della situazione reddituale e patrimoniale prevista dal presente bando, si fa riferimento alla Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE/ISE, non scaduta alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio, si applica l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013 e s.m.i.

2. Per gli studenti universitari, il valore ISE di riferimento è quello del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

3. Per i soggetti che dichiarano ISE "0", ovvero che hanno un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto nei seguenti casi:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore. In caso di sostegno economico prestato da altre persone, deve essere presentata dichiarazione sottoscritta da chi presta l'aiuto economico (es. figli, genitori, parenti, amici), corredata da documento di identità e da documentazione attestante la capacità economica (es. Dichiarazione dei redditi, busta paga o altra certificazione idonea);
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile incaricato della Società della Salute Fiorentina Sud Est, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali.
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

#### Art. 5 – Autocertificazione dei requisiti.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione dei punteggi mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

#### Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda e Documentazione obbligatoria

1. Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della domanda esclusivamente tramite servizi online con credenziali SPID, CNS e CIE, su apposita piattaforma predisposta dal Comune, dalle ore **01:00** del giorno **01/09/2025** e **fino alle ore 23 del giorno 30/09/2024**.

2. Le domande di partecipazione al bando dovranno essere compilate unicamente tramite procedura online, sul modulo appositamente predisposto nello Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Impruneta,

<https://sportellotelematico.comune.impruneta.fi.it/>, al quale si accede tramite autenticazione con:

- Sistema pubblico di identità digitale (SPID);
- tessera sanitaria (CNS) abilitata con PIN ai servizi online;
- carta d'identità elettronica (CIE).

Dallo Sportello Telematico Polifunzionale scegliere la sezione "**Servizi Sociali**" e premere su "**Chiedere il contributo per il sostegno all'affitto**". Continuare cliccando su "**Accesso al contributo regionale per il sostegno all'affitto**" e selezionare infine "**Accedi al servizio**".

Per la presentazione della domanda online, è possibile usufruire del supporto di un operatore accedendo agli sportelli di facilitazione digitale attivati presso la Biblioteca di Impruneta e l'Ufficio URP di Tavarnuzze, nei seguenti giorni e orari:

**Impruneta:** Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 9:00-12:30; Martedì: 14:45-18:00;

**Tavarnuzze:** Martedì: 9:00-12:30; Giovedì: 14:45-18:00.

Per accedere agli sportelli di facilitazione digitale è necessario prenotare un appuntamento tramite email [digitafacile@comune.impruneta.fi.it](mailto:digitafacile@comune.impruneta.fi.it) o telefonando allo **055/2036408** (nei giorni e negli orari sopra indicati).

3. Al termine della presentazione della domanda, sarà attribuito un **numero di protocollo** necessario per l'identificazione del richiedente in graduatoria.

4. Eventuali domande pervenute con modalità diverse dalla procedura online non saranno valutate ai fini dell'inserimento in graduatoria.

5. Qualora dallo stesso richiedente siano presentate più domande verrà esaminata solo ed esclusivamente l'ultima inviata.

6. Ai fini della presentazione della domanda è necessaria la documentazione di cui appresso, che deve essere allegata scannerizzata in uno dei seguenti formati PDF, JPEG, JPG.

Informazioni in merito al bando potranno essere reperite ai seguenti recapiti:

##### Servizio Politiche sociali

Referenti: Niccolò Berni, tel. 055/2036487,

[n.berni@comune.impruneta.fi.it](mailto:n.berni@comune.impruneta.fi.it);

Estella Zatini: 055/2036486;

[e.zatini@comune.impruneta.fi.it](mailto:e.zatini@comune.impruneta.fi.it);

##### Servizio Politiche abitative

Referente: dott. Carlo Gargiulli, tel. 055/2036485;

[c.gargiulli@comune.impruneta.fi.it](mailto:c.gargiulli@comune.impruneta.fi.it);

Ricevimento previo appuntamento telefonico.

#### Documentazione obbligatoria:

- copia del documento di identità in corso di validità;

- copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
- copia integrale del contratto di affitto in corso di validità e in regola con la registrazione;
- copia della documentazione attestante la registrazione annuale del contratto od opzione regime cedolare secca;
- copia di almeno una ricevuta di affitto pagato nell'anno corrente (le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile. La ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo). Sono valide anche copie di documenti equipollenti (bonifici bancari o postali) dimostrativi dell'effettivo pagamento del canone di affitto;

#### Documentazione da presentare solo in casi specifici:

- copia della eventuale provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o eventuale provvedimento di separazione giudiziale in corso;
- copia dei documenti attestanti l'eventuale procedura di pignoramento ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera c) del presente bando;
- copia dei documenti attestanti l'eventuale indisponibilità dell'immobile posseduto ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera c) del presente bando;
- copia dei documenti attestanti l'eventuale inagibilità dell'alloggio posseduto, rilasciata dal Comune o altra autorità, ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera c) del presente bando;
- documentazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante l'inadeguatezza dell'alloggio ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. n. 2/2019 (solo in caso di titolarità di cui al punto 6), lett. a, dell'art. 1);
- documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del nucleo familiare (solo per i casi previsti dall'art. 1 comma 6, lettera b);
- per i soggetti che dichiarano "ISE zero" o un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è **obbligatoria la compilazione dei campi relativi alla fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato**, appositamente predisposti sul modulo dello Sportello Telematico Polifunzionale del Comune di Impruneta:
  - Nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali, è necessaria la presenza di espressa certificazione a firma del responsabile incaricato della Società della Salute Fiorentina Sud Est.
  - In caso di sostegno economico prestato da altre persone, deve essere presentata dichiarazione sottoscritta da chi presta l'aiuto economico (es. figli, genitori, parenti, amici), corredata da documento di identità e da documentazione attestante la capacità economica (es. Dichiarazione dei redditi, busta paga o altra certificazione idonea).

Per i soggetti con disabilità di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, deve essere allegato alla domanda copia del certificato della competente ASL.

Per i soggetti affetti da disabilità grave ai sensi della L. 104/92, dovrà essere prodotta copia della relativa certificazione della competente ASL.

#### Art. 7 – Punteggi di selezione delle domande.

1. I partecipanti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle sotto citate fasce A e B in base alla relativa percentuale di incidenza canone/ISE:

**FASCIA A:** valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS pari a € 16.033,42 per l'anno 2025. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

**FASCIA B:** valore ISE compreso tra l'importo di € 16.033,42 e l'importo di € 32.456,72. Incidenza del canone sul valore ISE al netto degli oneri accessori non inferiore al 24%.

#### 2. La collocazione dei partecipanti nella graduatoria comunale avverrà, inoltre, in base al punteggio risultante dagli ulteriori criteri di priorità sociale di seguito specificati:

1) Conduttore ultra-sessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone.	<b>Punti 1</b>
2) Genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico.	<b>Punti 3</b>
3) Nucleo familiare composto da cinque persone ed oltre	<b>Punti 2</b>
4) Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi e/o di portatori di disabilità grave ai sensi della L. 104/92 : - con età inferiore a 65 anni => - con età superiore a 65 anni =>	<b>Punti 2</b> <b>Punti 1</b>
5) Conduttore che paghi un canone annuo, al netto degli oneri accessori, che incide sul valore ISE: dal 14% al 23,99% => dal 24% al 49,99% => pari o oltre il 50% =>	<b>Punti 1</b> <b>Punti 2</b> <b>Punti 3</b>

3. A parità di punteggio, gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e in subordine secondo l'ordine di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo.

#### Art. 8 – Formazione della graduatoria.

1. Il Servizio Politiche sociali, educative, abitative e Biblioteca procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Può procedere, altresì, a richiedere eventuali integrazioni tramite i recapiti comunicati dal cittadino al momento della presentazione della domanda e provvede all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del presente bando.

2. Il Responsabile, successivamente alla scadenza del presente bando, procede all'adozione della graduatoria provvisoria, ordinata, all'interno di ciascuna fascia, in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda e, a parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE ed in subordine secondo l'ordine di presentazione della domanda.

3. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al contributo verrà pubblicato per 10 giorni all'Albo Pretorio e sul sito del Comune. Sarà possibile presentare ricorso avverso l'elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi per un periodo di 10 giorni a partire dal giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Il termine di chiusura dei ricorsi è perentorio. La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio **entro 30 giorni dal 30/09/2025**.

4. La graduatoria definitiva, contestualmente alla decisione su eventuali ricorsi, verrà pubblicata entro e non oltre il **31/12/2025**, salvo diversa indicazione della Regione Toscana.

**5. Il Comune di Impruneta non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo;** i provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata al contributo affitto. Le graduatorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy, indicando solo il numero di protocollo della domanda.

#### **Art. 9 – Modalità di assegnazione dei contributi.**

1. I contributi saranno erogati, di norma in un'unica soluzione, nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana, integrati con risorse comunali.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse, prioritariamente alla FASCIA A ed in subordine alla FASCIA B, secondo l'ordine definito all'interno della graduatoria definitiva.

In assenza della totalità di fondi per coprire l'intero fabbisogno, i contributi saranno erogati in percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante, per la copertura parziale prioritariamente spettante alla fascia A ed eventualmente della fascia B, valutando comunque i punteggi di priorità.

2. Il contributo non sarà erogato qualora l'importo spettante risulti inferiore a € 200,00.

**3. Pertanto la collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alle risorse annualmente disponibili.**

#### **Art. 10 – Validità della graduatoria.**

La graduatoria ha validità fino al **31/12/2025**.

#### **Art. 11 – Entità e durata del contributo.**

1. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

2. In caso di coabitazione o residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei coabitanti/residenti nell'alloggio, salvo diversa indicazione sul contratto stesso.

3. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo con i limiti indicati nel comma 1, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i.:

a) **FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un **importo massimo arrotondato di € 3.100,00;**

b) **FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un **importo massimo arrotondato di € 2.325,00.**

4. Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

5. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

6. Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo, ai sensi dell'art. 3 del presente Bando.

7. Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

8. **Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.**

9. L'erogazione del contributo non potrà essere inferiore ad euro 200,00: il contributo non sarà pertanto erogato, qualora l'importo spettante fosse inferiore ad euro 200,00.

#### **Art. 12 – Modalità di erogazione del contributo**

1. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti, utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana cumulate con quelle messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

2. L'Amministrazione eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione: l'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, **ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 31 GENNAIO 2026**, pena la decadenza dal beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto relativi all'anno **2025**. Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile, inoltre dovranno essere in regola con l'imposta di bollo.

3. Al momento della liquidazione, il contributo sarà decurtato proporzionalmente al numero di mensilità per le quali non sia stata presentata la ricevuta di pagamento dell'affitto, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

4. I pagamenti del canone di locazione devono obbligatoriamente essere effettuati da un componente del nucleo familiare, anche diverso dal richiedente ma con esso residente, ad eccezione dei seguenti casi (si veda l'art. 5 del presente Bando):

- nel caso di studente universitario, le ricevute dei pagamenti possono essere intestate al soggetto che lo ha fiscalmente a carico (es. dal genitore);
- nel caso di richiedente con ISE uguale "ZERO" o inferiore al canone di locazione annuo, le ricevute dei pagamenti possono essere intestate a chi presta aiuto economico, come risulta dalle dichiarazioni presenti in domanda.

5. In caso di morosità del conduttore è facoltà del Comune erogare il contributo spettante ai sensi del presente bando, direttamente al locatore interessato a sanatoria totale o parziale della morosità, anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 431/98 modificato con L. 269/04.

#### **Art. 13 – Controlli e sanzioni.**

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

2. La graduatoria degli aventi diritto (FASCIA A e B) sarà inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

4. L'amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente gravate dalle sanzioni previste dall'art. 316 ter del codice penale.

#### **Art. 14 – Informativa in materia di privacy e responsabile procedimento.**

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli artt.13-14 GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Impruneta, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Titolare del trattamento è il Comune di Impruneta ed il Responsabile della protezione dei dati RDP/DPO è l'avv. Guido Paratico ([consulenza@entionline.it](mailto:consulenza@entionline.it)).

#### **Art. 15 – Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modifiche e integrazioni, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, al DPCM 159/2013 e s.m.i. e alla LRT 2/19 e alla L.R.T. 41/05, nonché alle Deliberazioni G.R.T. n. 988 del 27.9.2021 e n. 851 del 23.06.2025.

2. Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Politiche sociali, educative, abitative e Biblioteca del Comune di Impruneta.

3. Per informazioni sul presente Bando i partecipanti possono rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e/o al Servizio Politiche sociali, educative, abitative e Biblioteca ai seguenti numeri telefonici 055/2036 489 – 487 - 485; tramite mail all'indirizzo [sociale@comune.impruneta.fi.it](mailto:sociale@comune.impruneta.fi.it);

**Il Responsabile del Servizio Politiche sociali,  
educative, abitative e Biblioteca**  
Dott. Samuele Megli

Impruneta, 22 agosto 2025